



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Servizio 6 "Affari legali, Contenzioso, Ufficio
Consultivo e Segreteria del Consiglio Regionale
dell'Urbanistica (C.R.U.)"
Tel. 091 7077297
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
U.R.P.: tel. 091.7077982
urp.urbanistica@regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 18166 del 26/11/2025

OGGETTO: Impianti fotovoltaici – Quesito interpretativo/applicativo normativa di settore. Riscontro.

Al Comune di Priolo Gargallo
ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it

e, p.c. F.T.S. Energy srl
inglab@arubapec.it

Con riferimento alla richiesta di codesto Comune, pervenuta con nota prot. n.38753 del 31/10/2025, assunta al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica in pari data al n.16775, si comunica che, così come chiarito con la Circolare n. 2/DRU/2012, pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento dell'urbanistica (pti.regione.sicilia.it), nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 - parte prima del 1.6.2012, "il riscontro alle richieste di parere è, e sarà, del tutto facoltativo e rimesso alla valutazione di questo dipartimento".

In merito alla specifica questione posta da codesto Comune occorre evidenziare come puntualizzato nella circolare sopra citata: "(...) che questo dipartimento non può dare esito a richieste di parere attinenti casi particolari per l'adozione di adempimenti e provvedimenti di esclusiva competenza dell'ente richiedente (...) Si ribadisce, pertanto, così come già chiarito con le citate precedenti direttive, che questo dipartimento potrà esprimersi, sulle richieste di parere poste dagli enti locali, che afferiscono ad aspetti generali relativi all'applicazione di norme di legge in materia urbanistico-edilizia, mentre non si potrà dare riscontro ai quesiti riguardanti fattispecie concrete o casi particolari e comunque privi dei requisiti di generalità, intesa come riferibilità della questione interpretativa prospettata a un diverso e più vasto campo di applicazione".

Tuttavia, si ritiene di poter fornire talune osservazioni di carattere generale alle questioni poste da codesto Comune.

In relazione al quesito posto da codesto Ente, vale la pena precisare, in via meramente preliminare, che funzione istituzionale dello scrivente Ufficio è quella di rendere pareri interpretativi circa la portata di leggi regionali che incidano, a vario titolo, sulla pianificazione urbanistica e, in seno a questa, sulla conseguenziale attività edilizia; invero, si ritiene coerente muovere da tale assunto laddove il quesito in parola richieda l'interpretazione di leggi nazionali e/o regionali in materia di "promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", competenze queste ultime di diversi Dipartimenti dell'Amministrazione regionale ai quali si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Ciò premesso e rilevandosi tuttavia profili che possano avere implicazioni in materia urbanistica, lo scrivente Ufficio ritiene che il quesito ponga, prima ancora che una questione interpretativa, una questione invece di gerarchia delle fonti del diritto, segnatamente tra l'art. 20, comma 8, lett. c, D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11


dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)" ed eventuali disposizioni contenute nelle N.T.A. del Comune in indirizzo, la cui interpretazione è comunque demandata all'esclusiva competenza dello stesso Comune.

Nello specifico, si ritiene che le Norme Tecniche di Attuazione abbiano infatti, nell'ambito della gerarchia delle fonti, una natura regolamentare, dunque secondaria, se comparate con i Decreti legislativi che, come noto, sono atti avente forza di legge ossia fonte primaria; questo apparirebbe già sufficiente per escludere la possibilità che la norme regolamentari comunali possano disporre in senso contrario alla legislazione nazionale, non potendovi procedere, per inciso, nemmeno quelle regionali.

Vi è di più. L'art. 20, comma 8, D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, specifica le aree idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile. Lo stesso articolo al comma 7, tuttavia, dispone che "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee." fornisce, per deduzione, argomento ulteriore nel senso sopra descritto. Se infatti in sede di pianificazione urbanistica non è possibile dichiarare non idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile le aree non incluse, dal sopra citato D.lgs n. 199/2021, tra le aree idonee, a maggior ragione la pianificazione urbanistica non potrebbe escludere quelle dichiaratamente idonee, elencate al comma 8.

In conclusione, Vorrà codesta Amministrazione assumere le proprie determinazioni alla luce della legislazione regionale di settore, che si ribadisce non rientra tra le competenze di questo Dipartimento.

La Dirigente del Servizio
Arch. Silvia Casuccio



Il Dirigente Generale
Dott. Giuseppe Bartaglia

